

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA
RAPPRESENTATIVITÀ DEI SOGGETTI CHE DESIGNANO I MEMBRI
DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE**

1. Inquadramento generale

1.1 la composizione del Consiglio generale ad opera di appositi “soggetti designanti”

La nomina dei componenti del Consiglio generale (organo di indirizzo della Fondazione) è disciplinata innanzitutto nell’art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 153/1999 (modificato dall’art. 11, co. 4, l. n. 448/2001) il quale – nella versione conclusivamente risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 301/2003 – prescrive che gli statuti debbono prevedere che nell’ambito dell’organo di indirizzo vi sia *“una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali”*.

Per effetto delle decisioni della Corte è stata così superata la precedente formulazione dell’articolo in esame, che prescriveva invece una *“prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all’articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione”*.

La Corte costituzionale – pur riconoscendo che le fondazioni di origine bancaria si caratterizzano il loro *“storicamente indiscutibile [...] collegamento con le realtà locali, quale riflesso del radicamento territoriale degli enti bancari e delle casse di risparmio da cui traggono origine”* e che, di conseguenza, *“una significativa presenza nell’organo di indirizzo di soggetti espressi dagli enti territoriali, secondo le determinazioni dei diversi statuti”* rappresenta *“una scelta non irragionevole del legislatore”* – ha ritenuto che tale presenza non possa essere eccessivamente enfatizzata (come era stato obbligatoriamente imposto dal legislatore), risultando irragionevole e contraddittorio *“limitare la ipotizzata presenza degli enti rappresentativi delle diverse realtà locali agli enti territoriali senza ricomprendervi quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all’origine delle singole fondazioni, di interessi meritevoli di essere «rappresentati» nell’organo di indirizzo”* (Corte cost., sentenza n. 301/2003, punto 8 in diritto).

È dunque a questa complessa e variegata realtà indicata dalla Corte costituzionale – e costituita sia dagli enti pubblici territoriali che dalle ulteriori realtà, sia pubbliche che private, espressiva dei territori e degli interessi di riferimento delle fondazioni di origine bancaria – che in definitiva può e deve essere assegnato il compito di designare i membri dell’organo di indirizzo di tali fondazioni.

La legge stabilisce inoltre che nel concreto esercizio di tale designazione debba essere pur sempre garantita *“un’equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno*

dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo" (art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 153/1999): si devono in ogni caso escludere, dunque, espressione di rappresentanza "dominanti" o, comunque, marcatamente sproporzionate rispetto alla complessiva composizione dell'organo di indirizzo.

1.2 [segue] la nozione di "rappresentanza" all'interno del Consiglio generale

Come sopra ricordato, l'art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 si riferisce espressamente alla "rappresentanza" degli enti pubblici e privati all'interno dell'organo di indirizzo.

Ciò potrebbe lasciare supporre che i componenti di tali organi debbano essere considerati quali veri e propri rappresentanti degli enti che li hanno indicati per le cariche – e dei quali dunque, in qualche modo, sono espressione – anche con riferimento ai loro specifici interessi.

Anche su tale punto, tuttavia, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 301/2003, precisando che il termine "rappresentanza" – utilizzato dal legislatore "per indicare il rapporto che intercorre tra gli enti" di cui al citato art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 153/1999 "ed i soggetti dagli stessi designati quali componenti dell'organo di indirizzo" – è stato adoperato dal legislatore in senso atecnico.

In realtà, ha ancora specificato la Corte, "il potere di designazione dei componenti dell'organo di indirizzo" da parte dei predetti enti "si esaurisce con il suo esercizio", senza comportare "alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati". Questi ultimi, invece, "agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati".

Tale netta cesura, sempre secondo la Corte, consente di superare il rischio – contrastante, per le ragioni già esposte, con l'impianto normativo in esame – "di trasformare le fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali" degli enti pubblici territoriali diversi dallo Stato (punto 8 in diritto).

In questo modo, la netta separazione funzionale che, dopo la nomina, si verifica tra soggetti designati e soggetti che li designano rappresenta, in definitiva, un ulteriore elemento di garanzia, al fine di evitare la possibile attrazione (anche solo indiretta e mediata), dell'operato delle fondazioni alla sfera di interessi specificamente propri degli enti pubblici designanti.

Il principio così esposto è ribadito anche dall'art. 9, co. 4, dello statuto, ai sensi del quale "i componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti che li hanno nominati, né ad essi rispondono, né possono dagli stessi essere revocati".

In conclusione, in estrema sintesi, si può qui dunque sottolineare:

- 1) che gli organi della fondazione – e in particolare l'organo di indirizzo – hanno la responsabilità di perseguire fedelmente, e in piena autonomia, i fini di benessere sociale stabiliti dal legislatore, utilizzando risorse accumulate nel corso di diverse generazioni, esclusa ogni funzione meramente ancillare o strumentale rispetto alle pubbliche amministrazioni oltre che, naturalmente, rispetto a soggetti privati;
- 2) che la delicatezza della funzione alla quale è chiamato ogni ente, pubblico o privato, nel designare i componenti del Consiglio generale si estrinseca nella

- necessità che esso individui le persone che ritiene meglio qualificate e adatte a perseguire, nei diversi settori di intervento, i fini propri della fondazione;
- 3) che il significato stesso della “designazione” e della connessa “rappresentanza” in seno al Consiglio generale, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale, deve essere inteso quale momento di selezione delle persone idonee a ricoprire il ruolo e non, invece, come mezzo per istituire uno specifico e permanente legame di rappresentanza tra ente designante e soggetto designato: il quale, dunque, non può mai intendersi come strumento operativo o *longa manus* dell’ente designante all’interno della Fondazione;
- 4) che proprio tale netta cesura tra ente designante e soggetto designato e la “*assoluta e totale indipendenza dall’ente che li ha nominati*”, sempre nelle parole della Corte costituzionale, consente di superare il rischio “*di trasformare le fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali*” e, naturalmente, anche di tutti gli altri enti, pubblici o privati, che siano investiti del potere di designazione.

1.3 La verifica di “rappresentatività” dei soggetti designanti e della loro perdurante idoneità a nominare i membri del Consiglio generale

Ai sensi dell’art. 8, co. 4, del Protocollo d’intesa MEF/ACRI del 2015, le Fondazioni sono chiamate a verificare che “*i soggetti designati siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all’attività istituzionale della fondazione*”.

In particolare – con previsione poi transitata all’interno dello statuto della Fondazione Cariverona – il citato comma 4 prevede che, “*al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione*”, le fondazioni “*promuovono uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nel settore di intervento della Fondazione*”, che “*i criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati*”, che “*i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte*”, che “*degli incontri è redatto verbale da sottoporre all’Organo di indirizzo*” e che, infine “*le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione*”.

Come si vede, la disposizione del Protocollo d’intesa – ed ora dello statuto – traduce in positivo le indicazioni derivanti dalla Corte costituzionale, secondo cui un legame di *rappresentatività* – e non di rappresentanza in senso stretto – deve essere istituito non tra designante e designato, ma tra complesso dei designati e territorio di riferimento, in relazione ai compiti propri della Fondazione.

2. L’avvio del presente percorso di verifica di rappresentatività dei soggetti designanti

Nel contesto normativo esposto, la Fondazione Cariverona ha deliberato di avviare il percorso volto a verificare che i soggetti chiamati a designare i membri del proprio Consiglio generale continuino ad essere rappresentativi del territorio e degli interessi sottesi all'attività istituzionale della medesima Fondazione.

Tale percorso di verifica si svolge nel confronto con i soggetti designanti già previsti dallo statuto ed è aperto anche alla partecipazione di ulteriori soggetti e organismi pubblici e privati che possano essere ritenuti espressivi della realtà dei territori e che siano attivi nei settori in cui opera la Fondazione.

In conformità all'art. 2 del "Regolamento per le procedure di nomina dei componenti gli organi" della Fondazione Cariverona, i soggetti interessati, in possesso delle caratteristiche di cui al punto precedente, possono presentare osservazioni o proposte o richiedere di essere ascoltati, nei termini indicati nell'avviso pubblicato unitamente al presente documento di consultazione.

Il documento di consultazione costituisce il punto di partenza dal quale iniziare a valutare gli scenari connessi alla verifica di rappresentatività, anche alla luce degli apporti che eventualmente perverranno dai soggetti interessati.

3. Condizione attuale della Fondazione Cariverona e della sua operatività

La Fondazione Cariverona svolge la sua attività istituzionale con riferimento, rispetto ad altre Fondazioni bancarie, ad una realtà particolarmente complessa e articolata.

Uno dei principali elementi di tale complessità si rinviene nella dimensione territoriale di intervento e operatività dell'ente, che si estende in cinque province, a loro volta situate in ben tre diverse regioni italiane (Veneto, Lombardia e Marche).

Questa obiettiva realtà territoriale, frutto delle vicende storiche che hanno caratterizzato lo sviluppo e la crescita dell'originaria azienda bancaria, si riflette – oltre che sul concreto svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione – anche specificamente sul tema oggetto del presente percorso, dal momento che la dislocazione territorialmente policentrica degli ambiti di intervento rende inevitabilmente più complesso (rispetto alle fondazioni incentrate su territori omogenei) individuare enti designanti in grado di esprimere e rappresentare unitariamente la sintesi delle eterogenee realtà locali.

In tale contesto, l'attuale statuto della Fondazione prevede che il Consiglio generale sia composto da venticinque membri, che restano in carica per quattro anni.

Di questi:

- a. ventuno sono nominati dal Consiglio sulla base delle indicazioni degli enti designanti;
- b. gli ulteriori quattro consiglieri sono nominati direttamente dal Consiglio, in assenza di preve designazioni (anche se, potenzialmente, a seguito di "*incontri con gli enti pubblici e privati espressivi della realtà locale*").

Con particolare riferimento alla procedura di nomina dei ventuno consiglieri (lett. a.), essa prevede gli enti designanti, quando si renda necessario esprimere un membro che li “rappresenta” (naturalmente, nel senso solo atecnico dinanzi precisato), sono chiamati a formulare una terna di nomi, tra i quali lo stesso Consiglio provvederà poi a scegliere il nuovo consigliere.

Per effetto di tale meccanismo, i ventuno membri del Consiglio vengono attualmente nominati nei seguenti termini:

- dodici, sulla base delle designazioni dei sindaci dei Comuni capoluogo delle Province di riferimento e di alcuni altri Comuni (Verona, Vicenza, Belluno, Ancona, Mantova, Legnago, Bassano del Grappa, Feltre, Pieve di Cadore);
- tre, sulla base delle designazioni dai Vescovi delle diocesi di Verona, Vicenza e Belluno-Feltre;
- due sulla base delle designazioni del Rettore dell'Università degli Studi di Verona;
- uno sulla base delle designazioni del Presidente della Fondazione per gli Studi Universitari di Vicenza;
- uno sulla base delle designazioni fatte congiuntamente dal Soprintendente delle Belle Arti e Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo e dal Segretario regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto;
- uno sulla base delle designazioni fatte congiuntamente dalle Ulss della Provincia di Verona e dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona;
- uno sulla base delle designazioni fatte congiuntamente dalle Ulss delle Province di Vicenza e di Belluno.

Nel contesto fin qui esposto, il presente percorso è volto a verificare se l'attuale assetto della “rappresentanza” nelle designazioni dei membri del Consiglio generale della Fondazione si possa ritenere adeguata e ancora attuale o se, invece, non sia o possibile apportare opportune modifiche al novero degli enti designanti.

Per la valutazione e l'approfondimento di tali temi – e di altri che possano risultare rilevanti e pertinenti – la Fondazione si propone di raccogliere i contributi ragionati da parte dei soggetti che interverranno al percorso di verifica della rappresentatività cui il presente documento preliminare di consultazione dà avvio ed è funzionale.